

TI_GERICHTE 36.2009.179 vom 11. Januar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2009.179

FR: TI_GERICHTE 36.2009.179 du 11 janvier 2010

IT: TI_GERICHTE 36.2009.179 del 11 gennaio 2010

Regeste

Frontaliere affiliato a CM svizzera. Decisione emessa su reclamo dall'UAM. Domanda di revisione. Respinta. Ricorso respinto

Erwägungen

E. 2

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

E. 5

pag. 205). 4. 4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati. 4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due

interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B. _____, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S. _____, aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi. Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F. _____ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta. 4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott. B. _____, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

E. 5.1

La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2). Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S. _____ concludendo, con il dott. B. _____, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

E. 5.2

Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta." Infine, in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che: " Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für

den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)." La revisione è un metodo straordinario d'impugnazione, non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo (Marco Borghi /Guido Corti: Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36). Per bypassare la certezza del diritto data dalla crescita in giudicato della decisione rispettivamente della sentenza amministrativa occorrono seri motivi, "veri nova" (come ricordano Borghi e Corti, op. cit. loc. cit.). Per quanto attiene agli specifici motivi di revisione previsti dalla LPAm la giurisprudenza cantonale, sempre evocata nel Compendio di Borghi e Corti (op. cit. loc. cit.), ha precisato le condizioni di applicazione dei motivi previsti alle lett. b e d dell'art. 35. Per quanto attiene all'art. 35 lett. b va evidenziato come con il termine "fatti" siano da intendere le "circostanze che concorrono a determinare la fattispecie. Per giustificare una revisione, i fatti devono inoltre risultare dagli atti ed emergere quindi dal complesso dell'incanto. Non tutti i fatti ignorati dall'autorità decidente danno poi luogo a revisione. La revisione è data soltanto se l'autorità ha ommesso di considerare fatti rilevanti per il giudizio, ovvero fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta: è in sostanza una forma di violazione del diritto di essere sentito (cfr. DTF 100 Ia 34; RDAT 1984 n. 20). Il mancato apprezzamento deve infine essere dovuto a svista, ossia a disattenzione involontaria (RDAT II-1995 n. 17 ").(Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.). Come indicato in precedenza scopo della revisione non è quello di togliere un "presunto errore di diritto o per imporre una diversa tesi o costruzione giuridica (M. Borghi, GAT n. 394 ; RDAT II-1991 n. 17 e 1982 n. 35); un errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (errore in iudicando) è censurabile solo con i rimedi ricorsuali ordinari (RDAT 1980 n. 22)" (Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.). Il rimedio della revisione non è poi ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l'impugnazione della decisione e quindi seguendo le ordinarie vie ricorsuali processuali. Per quanto attiene invece il motivo di revisione previsto con la lett. d dell'art. 35 sono nuovi unicamente i fatti già verificatisi in pendenza di procedura e quindi quando ancora potevano essere indicati nella fase processuale precedente, fatti non adottati siccome "la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (R. Forni, pag. 98 seg.; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, n. 1132; Kölz/Häner, pag. 189 n. 321 seg.; RDAT II-1995 n. 17 , I-1992 n. 16)" (Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.). Come visto, per quanto attiene alla scoperta di nuove prove queste debbono avere attinenza ad un fatto sostanziale ed esistente momento del precedente giudizio, fatto che non si era potuto dimostrare. Come rammentano Borghi e Corti (op. cit., loc. cit.): "La soluzione contraria recherebbe pregiudizio eccessivo alla certezza del diritto (DTF 86 II 386 consid. 1). In particolare, un parere peritale divergente non è una nuova prova e non dà quindi luogo a revisione (DTF 92 II 71 consid. 3; R. Forni, pag. 102 seg.; sentenza 5 agosto 1996 del Tribunale amministrativo in re T., inedita)." 6. Nell'evenienza concreta l'istante ha rinunciato ad inoltrare ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione emessa su reclamo da parte dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, i motivi di questa rinuncia non sono noti, non debbono essere qui acclarati e non sono sindacabili da questo giudice in questa sede. L'esame deve vertere unicamente sull'esistenza o meno dei motivi di revisione esplicitati nelle considerazioni che precedono. Ora in sede di ricorso il rappresentante di RI 1, e della moglie _____, non ha segnalato alcun fatto nuovo, ossia nessuna circostanza che già non fosse conosciuta dall'autorità adita e che non sia stata opportunamente valutata dalla stessa. Il semplice conferimento del mandato

successivamente all'emanazione della decisione su reclamo da parte dell'UAM alla fiduciaria non è sufficiente motivo di revisione ovviamente. Da un lato RI 1, che dispone di una formazione superiore, poteva gestire gli atti ulteriori sia autonomamente (le formalità dinanzi al TCA sono infatti semplici e la procedura retta dal principio inquisitorio), rispettivamente poteva conferire mandato a terzi, come poi ha fatto, in tempo utile. Ribadire in sede di istanza di revisione e di ricorso a questo TCA che il signor RI 1 ha comunque tempestivamente esercitato il diritto d'opzione (a tal proposito si vedano le sentenze di questo TCA più sopra citate) non è indicativo di nova o del fatto che la prima autorità non abbia considerato fatti rilevanti esistenti già al momento del suo giudizio. Proprio questi aspetti sono stati oggetto di analisi (l'UAM ha rilevato come il termine iniziale per l'esercizio del diritto d'opzione del qui ricorrente sia decorso infruttuoso, con il rilievo implicito che nessun formulario per il diritto d'opzione è tempestivamente pervenuto) e sono stati valutati. Neppure il complemento 11 novembre 2009 inoltrato dal fiduciario offre elementi sufficienti, le circostanze fattuali indicate in quella sede da un lato non costituiscono nova e dall'altro neppure fatti rilevanti che la prima autorità di giudizio abbia ommesso di considerare. Il fatto che il primo datore di lavoro di RI 1, la _____, sia fallito 5 mesi prima della decisione emessa su reclamo e che una ricerca di prove non sia stata possibile non sono indubbiamente elementi sufficienti. Il signor RI 1 doveva, potendolo fare, impugnare la decisione 16 marzo 2009 indicando i fatti rilevanti che poi il Tribunale avrebbe accertato. La sua istanza di revisione è stata correttamente respinta dall'UAM in assenza dei presupposti di legge, assenza che va ribadita qui. Nessun elemento di fatto nuovo o nuova prova come esplicitato nelle considerazioni di diritto è stato adeguatamente invocato, d'altro canto nessun fatto contenuto nell'incarto e che l'autorità amministrativa non abbia valutato pur essendo rilevante, è stato indicato. Tutti i fatti significativi e tutte le argomentazioni del reclamo sono state adeguatamente esaminati. La decisione dell'amministrazione si palesa quindi corretta ed il ricorso va respinto. Si prescinde, eccezionalmente, dal carico di tassa di giustizia e spese ma il ricorrente è avvertito che il gravame sottoposto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era ai limiti della temerarietà.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.